



INCIPIT SOLEMNE

“Ubi ius cogentium violatur, ibi silentium custodis complicitatis praesumitur. Quod si lites ad iudicem supremum perlatae et sententiae ad omnes obligatoriae (erga omnes) inanes fiunt per abusum potestatis singulorum in Consilio Securitatis, tunc res ipsa loquitur: organa internationalia a mandato populorum defecerunt. In bello, sicut in pace, nullum crimen sine lege, sed etiam nulla impunitas sine voce populi. Et quia ius est ars boni et aequi, quando ars deficit, populus, cui summa imperii primitus manabat, ad se recurrit. Silentium enim est confessio, praesertim ubi de genocidio et criminibus contra humanitatem quaeritur. Ergo, ubi ius deficit, populus surgit — non ad rebellandum, sed ad ius ipsum restituendum, quia salus populi suprema lex esto, et vigilantibus iura subveniunt. Hac lege perpetua, hoc decreto necessitatis, sollemniter notificamus.”

Sede centrale delle Nazioni Unite

Molti dei destinatari principali della diffida condividono la stessa sede centrale a New York.
Indirizzo generico principale:

- **United Nations Headquarters**
First Avenue at 46th Street

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

New York, NY 10017
USA

Destinatari principali

1. Segretario Generale delle Nazioni Unite (AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE)

- **A Sua Eccellenza António Guterres**
Segretario Generale delle Nazioni Unite
United Nations Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017
USA
- **Numero di telefono:** +1 212-963-1234
- **Email:** In genere, le comunicazioni ufficiali avvengono tramite canali diplomatici. Un contatto generico per il Segretariato è info@un.org.

2. Consiglio di Sicurezza ONU (AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU)

- **Security Council of the United Nations**
United Nations Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017
USA
- Per una maggiore specificità, è possibile indirizzare la corrispondenza a:
- **Security Council Subsidiary Organs Branch**
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
USA
 - **Telefono:** +1 917 367 9448
 - **Email:** delisting@un.org (Questo indirizzo è specifico per le richieste di cancellazione dalle liste di sanzioni, ma può essere un punto di partenza)

3. Corte Internazionale di Giustizia (CANCELLERIA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA - ICJ)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia**

International Court of Justice (ICJ)
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands

- **Telefono:** +31 70 302 23 23
- **Email:** mail@icj-cij.org
- **Lingue:** Tutta la corrispondenza deve essere redatta in inglese o in francese, le due lingue ufficiali della Corte. La cancelleria è l'ufficio amministrativo della Corte.

Destinatari aggiuntivi in copia conoscenza (p.c.)

4. Corte Penale Internazionale (PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE - ICC)

- **Office of the Prosecutor**

International Criminal Court (ICC)
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands

Nota: Le comunicazioni dirette all'Ufficio del Procuratore vengono spesso indirizzate a casella postale.

In alternativa, ecco l'indirizzo fisico per eventuali plichi raccomandati:

- **Office of the Prosecutor**

International Criminal Court (ICC)
Oude Waalsdorperweg 10
2597 AK The Hague
The Netherlands

- **Per le denunce ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto di Roma:**

- **Information and Evidence Unit**

Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands

- **Fax:** +31 70 515 8555

- **Email:** otp.informationdesk@icc-cpi.int (per informazioni generali)

5. Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani (OHCHR)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)**

Palais Wilson
52 Rue des Pâquis
1201 Geneva
Switzerland

- **Telefono:** +41 22 917 9000

- **Email:** Inviare una richiesta tramite il modulo di contatto sul loro sito web all'indirizzo: www.ohchr.org

Oppure, utilizzate l'indirizzo postale alternativo:

- **OHCHR**

8-14 Avenue de la Paix
CH - 1211 Geneva 10
Switzerland

LETTERA DI NOTIFICA E ACCOMPAGNAMENTO

Mittenti:

Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
(Stato Veneto in Autodeterminazione)

Governo del Popolo Italiano Autodeterminato
(Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI)

Data e luogo: Venezia, 05 maggio 2026

Destinatari:

- Al Segretario Generale delle Nazioni Unite
S.E. António Guterres
New York
- Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
New York

In copia conoscenza:

- Alla Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)
L'Aia

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Al Procuratore della Corte Penale Internazionale (ICC)
L'Aia
 - All'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)
Ginevra
-

Oggetto: Notifica ufficiale della “Diffida formale e atto di accusa sulla paralisi della giustizia internazionale” – Richiesta di presa in carico immediata

Eccellenza,

In nome e per mandato del Millennario Popolo Veneto e del Popolo Italiano Autodeterminato, costituitisi rispettivamente nel **Governo del Popolo Veneto Autodeterminato** e nel **Governo del Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano)**, abbiamo l'onore di rimettere alla S.V. l'allegato documento intitolato “*Diffida formale e atto di accusa sulla paralisi della giustizia internazionale*”.

Il documento che qui si notifica costituisce un atto di legittima difesa giuridica e politica da parte di due popoli sovrani che, esercitando il diritto all'autodeterminazione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2), dalle Risoluzioni AG 1514 (XV) e 2625 (XXV) e dai principali strumenti del diritto internazionale pattizio e consuetudinario, rilevano una **violazione sistematica e grave** degli obblighi *erga omnes* da parte degli organi ONU e, in particolare, del Segretario Generale.

La presente ha quindi i seguenti scopi:

1. **Notificare formalmente** alle SS. VV. il contenuto integrale della diffida e dell'atto di accusa, che documenta l'omessa esecuzione delle ordinanze vincolanti della Corte Internazionale di Giustizia, l'abuso del veto nel Consiglio di Sicurezza e la conseguente **complicità per omissione in crimini di genocidio e crimini contro l'umanità** da parte del Segretario Generale.
2. **Richiedere** che venga data immediata esecuzione alle misure indicate nel dispositivo del documento allegato, in particolare:
 - la convocazione dell'Assemblea Generale in sessione speciale d'emergenza entro 72 ore (risoluzione “Uniting for Peace”);
 - le dimissioni del Segretario Generale entro 15 giorni;
 - la presa in carico della denuncia penale da parte della Procura della Corte Penale Internazionale.
3. **Depositare** ufficialmente l'atto agli archivi e alla pubblica cognizione, affinché i popoli e gli Stati membri delle Nazioni Unite possano prenderne atto e conformarsi al proprio dovere di non riconoscimento delle situazioni illegittime create dalle violazioni di *jus cogens*.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Confidando nella sensibilità di codesti uffici verso il diritto dei popoli alla giustizia e alla protezione dai crimini internazionali, si resta in attesa di un riscontro formale, quantomeno per accusa di ricevuta, entro i termini perentori indicati nell'allegato.

In difetto di riscontro o di adempimento, i popoli notificanti si considerano automaticamente legittimati ad agire in autotutela, secondo i principi del diritto internazionale consuetudinario e della resistenza all'oppressione.

Con ossequio,

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Venezia, 05 maggio 2026

Per il Governo del Popolo Italiano Autodeterminato – Comitato di Liberazione Nazionale Italiano

Presidente dell'Esecutivo di Governo

S.E. Giuseppe Ciappina

esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo




Venezia, 05 maggio 2026

DIFFIDA FORMALE E ATTO DI ACCUSA SULLA PARALISI DELLA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE

In nome del Millenario Popolo Veneto e del Popolo Italiano Autodeterminato

AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU

e p.c. ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (ICJ)

AL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (ICC)

ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI (OHCHR)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

DEI SOGGETTI NOTIFICANTI E DELLA LORO LEGITTIMITÀ SOVRANA

In nome e per mandato del Popolo Veneto e del Popolo Italiano, che hanno esercitato il diritto inalienabile all'autodeterminazione sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite, dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale 1514 (XV) (Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali), dalla Risoluzione 2625 (XXV) (Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati), dall'art. 1, par. 2, dei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), nonché dal principio consuetudinario di diritto internazionale ripetutamente affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia (parere sul *Kosovo*, 2010, par. 79), i sottoscritti – legittimamente costituitisi in **Governo del Popolo Veneto Autodeterminato** e in **Governo del Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano)** – hanno l'onore di notificare la presente.

I due Governi sorgono dalla volontà collettiva espressa mediante libere assemblee popolari, atti partecipativi digitali e formali deliberazioni degli organi rappresentativi delle rispettive comunità (in particolare lo **Stato Veneto in Autodeterminazione** e il **Comitato di Liberazione Nazionale Italiano** . Essi esercitano potestà sovrane originarie e imprescrittibili, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e tutela dei diritti umani fondamentali, così come elaborati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei successivi Patti internazionali.

PREAMBOLO STORICO-GIURIDICO (CONSIDERANDI)

Considerando che la Carta delle Nazioni Unite del 1945, nell'aprire il suo Preambolo con le parole "**Noi popoli delle Nazioni Unite**", attribuisce ai cittadini del mondo, e non soltanto agli Stati, la titolarità ultima della legittimità internazionale, riconoscendo così un potere costituente diffuso che precede e fonda l'ordinamento delle Nazioni Unite;

Considerando che l'Art. 1, par. 1, della Carta ONU prefigge come fine primario "preservare le generazioni future dal flagello della guerra" e "promuovere il progresso sociale e un più alto tenore di vita in una più ampia libertà";

Considerando che l'Art. 1, par. 2, della Carta ONU sancisce il principio "dell'eguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione";

Considerando che l'Art. 24 della Carta ONU conferisce al Consiglio di Sicurezza la "responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale" e che tale responsabilità deve essere esercitata "in conformità con i principi e le finalità delle Nazioni Unite";

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Considerando che l'Art. 99 della Carta ONU attribuisce al Segretario Generale il potere-dovere di "portare all'attenzione del Consiglio di Sicurezza qualsiasi questione che, a suo parere, possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", configurando tale norma come una *clausola di coscienza istituzionale* che nessun atto politico può vanificare;

Considerando che lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, che forma parte integrante della Carta ONU ai sensi dell'Art. 92, stabilisce all'Art. 59 che le decisioni della Corte sono vincolanti per le parti in causa e all'Art. 60 che sono "definitive e inappellabili";

Considerando che l'Art. 94, par. 1, della Carta ONU obbliga ogni membro a "conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte", tratteggiando un obbligo di risultato, non di mera condotta;

Considerando che la Corte Internazionale di Giustizia, nella celebre sentenza *Barcelona Traction* (1970, par. 33), ha affermato l'esistenza di obblighi *erga omnes*, cioè obblighi degli Stati verso la comunità internazionale nel suo insieme, tra i quali rientrano il divieto di genocidio, i crimini contro l'umanità e i principi fondamentali del diritto umanitario;

Considerando che la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948) all'Art. I dichiara che il genocidio "è un crimine di diritto internazionale" che gli Stati contraenti si impegnano a "prevenire e punire", e che l'Art. III punisce la "cospirazione", l'"istigazione diretta e pubblica", il "tentativo" e la "complicità";

Considerando che lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) all'Art. 25, par. 3, lett. d) ed e), sanziona il contributo in qualsiasi modo alla commissione di un crimine di competenza della Corte, ivi inclusa la complicità per omissione qualora l'agente abbia il potere di influire sulla condotta criminosa;

Considerando che l'Art. 28 dello Statuto di Roma (responsabilità del superiore gerarchico) stabilisce che il comandante militare o il superiore "è penalmente responsabile per i crimini commessi da forze sottoposte alla sua autorità e al suo controllo effettivo, a seconda dei casi, come conseguenza della sua mancata adozione di tutte le misure necessarie e ragionevoli per prevenirne la commissione o sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini di indagine e azione penale";

Considerando che il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti illeciti internazionali (Commissione del diritto internazionale, 2001, adottato con Risoluzione AG 56/83) prevede all'Art. 40 che "il presente capitolo si applica alla violazione grave da parte di uno Stato di un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*)" e all'Art. 41, par. 2, che "nessuno Stato riconoscerà come legittima la situazione creata da una violazione grave ai sensi dell'articolo 40, né presterà aiuto o assistenza per mantenere tale situazione";

Considerando che i Principi di Norimberga (1950), formulati dalla Commissione del diritto internazionale, hanno codificato che "il fatto che un individuo abbia agito in qualità di Capo di Stato o di funzionario responsabile di un dipartimento governativo non lo esime dalla responsabilità penale ai sensi del diritto internazionale" (Principio III) e che "l'obbedienza agli ordini del proprio governo o di un superiore non esime un individuo dalla responsabilità penale ai

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

sensi del diritto internazionale, purché una scelta morale gli fosse, in realtà, possibile” (Principio IV);

Considerando che la Risoluzione dell’Assemblea Generale 377 (V) “Uniting for Peace” (3 novembre 1950) stabilisce che quando il Consiglio di Sicurezza, per mancanza di unanimità tra i suoi membri permanenti, non riesce ad adempiere alla sua responsabilità principale circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’Assemblea Generale può esaminare immediatamente la questione e raccomandare misure collettive, ivi compreso l’uso della forza;

Considerando che il consiglio di sicurezza, con la risoluzione 1674 (2006), ha riaffermato il “principio della protezione dei civili nei conflitti armati” e gli obblighi degli Stati di porre fine all’impunità e perseguire i responsabili di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità;

Considerando che il Rapporto del Segretario Generale “In Larger Freedom” (2005, A/59/2005) ha sancito il principio del *R2P* (Responsibility to Protect), secondo cui “ciascuno Stato ha la responsabilità di proteggere le popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l’umanità”, e che “la comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, ha altresì la responsabilità di utilizzare appropriati canali diplomatici, umanitari e altri mezzi pacifici [...] per contribuire a proteggere le popolazioni”;

Considerando che il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato, in quanto soggetti storici e giuridici portatori di una tradizione ininterrotta di diritto e autogoverno (rispettivamente: il Senato Veneto della Serenissima Repubblica di Venezia, durato oltre mille anni; il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano, erede del movimento di Resistenza contro il nazifascismo), si ergono oggi a difensori della legalità internazionale laddove gli organi istituzionali vengono meno al loro mandato;

SI RENDE NOTO, SI DIFFIDA E SI ACCUSA QUANTO SEGUE

TITOLO I – DELLA LEGITTIMITÀ ATTIVA DEI POPOLI NOTIFICANTI E DEL RITORNO DELLA SOVRANITÀ

Articolo 1 – La fonte popolare del potere e il principio di sussidiarietà costituente

1. Il sistema delle Nazioni Unite trae la sua esistenza non dalla volontà burocratica delle cancellerie, ma dal mandato espresso dei cittadini del mondo. Tale principio è stato ribadito dalla Dichiarazione sul diritto e sul dovere degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti (Assemblea Generale, Risoluzione 53/144 del 1999) e rappresenta l’assioma fondativo dell’intero ordine giuridico post-bellico.
2. **Il potere conferito al Segretario Generale non emana dagli Stati in quanto entità astratte, ma dai Popoli. Ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e dei principi di *ius cogens* (norme**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

imperative inderogabili), quando gli organi istituzionali falliscono nel proteggere l'umanità dai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, la sovranità ritorna alla collettività umana.

3. Tale ritorno della sovranità ai popoli non è una rivendicazione politica, ma una conseguenza giuridica automatica, prevista dal combinato disposto del principio di sussidiarietà (insito nell'Art. 1 della Carta ONU), della clausola *rebus sic stantibus* (Art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) e del diritto di resistenza all'oppressione, codificato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (Preambolo) e dal diritto internazionale umanitario (Articolo 1, par. 4, del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra).
4. In virtù di tale principio, il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato dichiarano che l'attuale paralisi delle Nazioni Unite di fronte alle violazioni sistematiche del diritto internazionale costituisce una **rottura del patto fiduciario originario**. Quando l'ONU ignora le proprie Corti, viola l'Art. 94 della Carta e disattende l'Art. 41 dello Statuto della ICJ, cessa di essere un organismo di diritto e diviene uno strumento di oppressione o, nel migliore dei casi, un simulacro inerte. In tal caso, l'organizzazione decade *ope legis* dall'esercizio delle funzioni delegate dai popoli, e i popoli stessi riacquistano la piena titolarità della *potestas constituens* per agire direttamente a tutela del diritto.

Articolo 1 bis – Della personalità giuridica internazionale dei popoli notificanti

Il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato, in quanto entità rappresentative di comunità umane stabili, organizzate, dotate di territorio (anche storico-culturale), di lingua, di tradizioni giuridiche e di istituzioni democratiche di autogoverno, possiedono personalità giuridica internazionale *sui generis*, riconosciuta implicitamente dall'Art. 1 della Carta ONU e dalla prassi delle Nazioni Unite in materia di movimenti di liberazione nazionale (Risoluzione AG 3247 (XXIX) del 1974, Statuto di Roma Art. 12, par. 3). Essi sono pertanto legittimati ad agire in giudizio e a presentare diffide formali dinanzi agli organi ONU.

TITOLO II – DELL'OMISSIONE SISTEMATICA VERSO LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (ICJ)

Articolo 2 – Delle violazioni delle ordinanze vincolanti e del valore imperativo delle misure cautelari

1. La Corte Internazionale di Giustizia, qualificabile come il "più alto organo giudiziario delle Nazioni Unite" (Art. 92 della Carta), ha emesso in numerose occasioni misure cautelari vincolanti ai sensi dell'Art. 41 del proprio Statuto e dell'Art. 78 del Regolamento della Corte. Come affermato chiaramente nell'ordinanza del 3 marzo 1999 nel caso *LaGrand (Germania c. Stati Uniti)* e confermato nel caso *Ahmadou Sadio Diallo (Guinea c. RDC)*, le misure cautelari della ICJ **hanno forza obbligatoria** e la loro violazione costituisce un fatto illecito internazionale che impegna la responsabilità dello Stato.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti pronunciamenti, tutti disattesi:
 - *Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Gambia c. Myanmar)* – ordinanze del 23 gennaio 2020 (misure non eseguite);
 - *Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Sudafrica c. Israele)* – ordinanze del 26 gennaio 2024 e del 28 marzo 2024 (misure violate sistematicamente);
 - *Allegazioni di genocidio ai sensi della Convenzione (Ucraina c. Russia)* – ordinanze del 16 marzo 2022 (disattese).
3. In tutti i suddetti casi, le misure cautelari ordinate dalla Corte sono state calpestate dalle parti convenute, senza che il Segretario Generale o il Consiglio di Sicurezza abbiano adottato alcun provvedimento effettivo per garantirne l'esecuzione. Tale comportamento costituisce una violazione dell'Art. 25 della Carta ONU (che obbliga i membri ad accettare e applicare le decisioni del Consiglio di Sicurezza) e dell'Art. 94, par. 2, della Carta (che attribuisce al Consiglio il potere di decidere le misure per l'esecuzione delle sentenze della Corte).

Articolo 3 – Dell'inadempienza colpevole del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha l'obbligo primario, derivante dall'Art. 99 della Carta, dall'Art. 97 (capo dell'amministrazione) e dai doveri impliciti del suo ufficio enunciati dall'Assemblea Generale nella Risoluzione 11 (I) del 1946 e nella Dichiarazione sui doveri e le responsabilità del Segretario Generale, di farsi garante dell'esecuzione delle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia. Tale obbligo include il potere-dovere di riferire al Consiglio di Sicurezza non solo questioni che mettano in pericolo la pace, ma anche il **mancato adempimento** delle sentenze della Corte, in quanto tale inadempimento costituisce di per sé un pericolo per l'ordine giuridico internazionale.
2. La mancata denuncia formale e pubblica degli Stati che violano attivamente e sistematicamente le decisioni della ICJ configura:
 - una violazione del dovere di ufficio del Segretario Generale (Art. 100, par. 1: "Nell'adempimento dei loro doveri, il Segretario Generale ed il personale non sollecitano né ricevono istruzioni da alcun governo" – il silenzio equivale a ricevere istruzioni implicite);
 - una complicità per omissione nel disprezzo della giustizia internazionale (ai sensi dell'Art. III, lett. e) della Convenzione sul genocidio: "complicità");
 - una violazione dell'Art. 24 della Carta ONU, nella parte in cui impone al Consiglio di Sicurezza di agire "in conformità con i principi e le finalità delle Nazioni Unite" – il Segretario Generale, che partecipa alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva, ha il dovere di provocare una delibera.

Articolo 4 – Del disprezzo dell'Articolo 94 della Carta ONU e dell'abuso del veto come crimine di diritto internazionale

1. L'Art. 94, par. 2, della Carta ONU dispone testualmente: "Se una parte in una controversia non adempie agli obblighi che le incombono in seguito ad una sentenza della Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale può, se lo ritiene necessario, fare raccomandazioni o decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione."
2. La prassi degli ultimi anni dimostra che:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Le parti che hanno richiesto l'esecuzione delle sentenze della ICJ (es. Sudafrica, Gambia, Ucraina) si sono viste sistematicamente opporre il veto da parte di uno o più membri permanenti del Consiglio di Sicurezza;
 - Il Segretario Generale, lungi dall'utilizzare i poteri morali e politici del proprio ufficio (poteri di *good offices*, di allarme ai sensi dell'Art. 99, di mediazione pubblica), ha assistito passivamente alla neutralizzazione dell'Art. 94;
 - Tale comportamento permette che la forza bruta e l'arbitrio politico prevalgano sul diritto, rendendo l'Organizzazione delle Nazioni Unite un'organizzazione "fuorilegge" rispetto al suo stesso statuto fondativo.
3. Si dichiara pertanto che l'**abuso sistematico del diritto di veto** da parte di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, laddove finalizzato a impedire l'esecuzione di sentenze della ICJ in materia di *jus cogens*, costituisce:
- una violazione dell'Art. 27, par. 3, della Carta (nella parte in cui richiede che le decisioni su questioni non procedurali siano prese "con l'assenso di tutti i membri permanenti", intendendosi per "assenso" un voto positivo e non un veto ostruzionistico);
 - una violazione dell'obbligo di agire in buona fede (Art. 2, par. 2, della Carta, nonché Art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: *pacta sunt servanda*);
 - un abuso di diritto ai sensi del principio generale di diritto internazionale *abus de droit*, ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale (Corte permanente di Giustizia Internazionale, caso *Lotus*, 1927);
 - un atto che, se reiterato, può configurarsi come **crimine contro la pace** (Principi di Norimberga, Principio VI, lett. a: "pianificazione, preparazione, inizio o guerra di aggressione o una guerra in violazione dei trattati [...]") e come **violazione grave del diritto delle Nazioni Unite**, suscettibile di attivare la clausola *Uniting for Peace*.

TITOLO III – DELLA GRAVE VIOLAZIONE DI OBBLIGHI *ERGA OMNES* E DELLA COMPLICITÀ IN CRIMINI *JUS COGENS*

Articolo 5 – Della natura *erga omnes* degli obblighi violati

1. La Corte Internazionale di Giustizia ha affermato nel parere del 1951 sulle *Riserve alla Convenzione sul genocidio* che "i principi alla base della Convenzione sono principi riconosciuti dalle nazioni civili come vincolanti anche in assenza di qualsiasi obbligo convenzionale". Nella sentenza *Barcelona Traction* (1970, par. 34), la Corte ha chiarito che gli obblighi *erga omnes* derivano, in particolare, "dal divieto degli atti di aggressione, del genocidio, nonché dai principi e dalle regole concernenti i diritti fondamentali della persona umana, compresa la protezione contro la schiavitù e la discriminazione razziale".
2. Poiché le misure cautelari della ICJ nei casi di genocidio e crimini contro l'umanità investono obblighi *erga omnes*, **ogni Stato e ogni popolo ha diritto di chiederne l'esecuzione**. Il Segretario

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Generale, in quanto custode della legalità internazionale, è il primo a dover attivare i meccanismi di garanzia.

Articolo 6 – Del fondamento penale dell’omissione del Segretario Generale

1. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998), all’Art. 25, par. 3, lett. d) e f), disciplina le forme di responsabilità penale per contributo e complicità in crimini contro l’umanità e genocidio. In particolare, è punibile “chi, in qualsiasi altro modo, contribuisce alla commissione o al tentativo di commissione di tale crimine da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune” (lett. d), incluso “il contributo sotto forma di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, e tale contributo sia intenzionale e sia, o sia reso al fine di, favorire l’attività criminale o lo scopo criminale del gruppo, laddove tale attività o scopo implichi la commissione di un crimine di competenza della Corte”.
2. Il diritto internazionale consuetudinario riconosce la figura della **complicità per omissione** (*complicity by omission*), già applicata dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY) nel caso *Tadić* (sentenza d’appello, 1999, par. 191) e dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) nel caso *Akayesu* (1998, par. 532), laddove un soggetto dotato di autorità e potere di intervento ometta volontariamente di agire, pur avendo conoscenza dei fatti criminosi e la capacità effettiva di prevenirli o mitigarli.
3. La giurisprudenza dei tribunali penali internazionali ha costantemente affermato che il superiore gerarchico che omette di prevenire o reprimere i crimini dei suoi sottoposti risponde penalmente (Art. 28 dello Statuto di Roma, *dottrina del command responsibility*). Per analogia e *a fortiori*, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, quale “più alto funzionario amministrativo” (Art. 97 della Carta) e “capo del segretariato” (Art. 7 della Carta), è equiparabile a un superiore gerarchico di rango supremo rispetto agli apparati dell’ONU e, entro certi limiti, rispetto agli Stati membri nella loro funzione di esecutori delle decisioni ONU.

Articolo 7 – Dell’applicazione al caso concreto: elementi di fatto e di diritto

1. Il Segretario Generale António Guterres, avendo il potere di riferire ai sensi dell’Art. 99 e di attivare i meccanismi diplomatici e politici dell’Organizzazione, ha assistito e continua ad assistere:
 - alla prosecuzione di operazioni militari in violazione di misure cautelari della ICJ;
 - alla ostruzione sistematica dell’accesso umanitario, in violazione dell’Art. 70 del Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra e di numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (2417, 2565);
 - all’uccisione di personale umanitario e giornalisti, fatto che costituisce crimine di guerra ai sensi dell’Art. 8, par. 2, lett. b, iii) e iv) dello Statuto di Roma;
 - alla distruzione di infrastrutture civili essenziali per la sopravvivenza di popolazioni intere, quale la privazione di cibo, acqua, elettricità e cure mediche, corrispondente alla condotta genocidiaria di “sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita tali da provocare la sua distruzione fisica” (Art. II, lett. c, Convenzione sul genocidio).
2. Tali condotte configurano, sulla base degli elementi pubblicamente noti (rapporti dell’OHCHR, dell’OCHA, della Commissione d’inchiesta ONU sul territorio palestinese occupato, della Comitato contro la tortura, del Relatore speciale sul diritto al cibo), elementi costitutivi del crimine di

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

genocidio (Convenzione sul genocidio, Art. II) e crimini contro l'umanità (Statuto di Roma, Art. 7: omicidio, sterminio, deportazione, persecuzione, apartheid).

3. Pertanto, chi – come il Segretario Generale – avendo il potere di riferire e agire ai sensi dell'Art. 99 della Carta ONU, permette che le ordinanze della ICJ rimangano lettera morta e che i crimini *jus cogens* continuino indisturbati, risponde a titolo di **complicità in crimini contro l'umanità e genocidio** per omissione volontaria e consapevole, nonché a titolo di responsabilità del superiore gerarchico (Art. 28 dello Statuto di Roma, applicabile *mutatis mutandis*).

Articolo 8 – Del dovere di non riconoscimento e delle conseguenze per gli Stati terzi

1. Il principio di non riconoscimento delle situazioni create da gravi violazioni del diritto internazionale (*doctrine of non-recognition*) è stato solennemente affermato dalla Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale, dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Namibia* (1971, par. 118) e dall'Art. 41 del Progetto CDI sulla responsabilità degli Stati (2001), secondo cui “gli Stati hanno l'obbligo di non riconoscere come legittima la situazione creata da una violazione grave di una norma di *jus cogens*”.
2. Il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato, esercitando il proprio diritto all'autodeterminazione e alla resistenza contro l'ingiustizia istituzionalizzata, **dichiarano** di non riconoscere alcuna validità giuridica o morale, e di non cooperare in alcun modo:
 - alle decisioni del Segretario Generale che contrastino con i pronunciamenti della Corte Internazionale di Giustizia;
 - ai silenzi del Segretario Generale di fronte alle violazioni delle ordinanze della ICJ;
 - all'uso del veto nel Consiglio di Sicurezza finalizzato a impedire l'esecuzione di sentenze della ICJ in materia di *jus cogens*;
 - a qualsiasi atto, documento o comunicazione che legittimi la prosecuzione dei crimini.
3. Tale dichiarazione di non riconoscimento è accompagnata dal conseguente obbligo, per tutti i popoli e gli individui, di non assistere né cooperare con le autorità ONU che persistano in tale stato di illegalità, e di adottare, per quanto possibile, misure positive per supplire alla carenza istituzionale.

TITOLO IV – DEL DISPOSITIVO (PRETESA) E DELLE RICHIESTE INDEROGABILI

Articolo 9 – Attuazione coercitiva delle ordinanze ICJ tramite l'Assemblea Generale (Uniting for Peace)

In nome della sovranità ritornata ai Popoli, il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato **ESIGONO**:

1. L'immediata convocazione, entro e non oltre **settantadue (72) ore** dalla notifica della presente diffida, di una sessione speciale d'emergenza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ai sensi

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

della risoluzione “Uniting for Peace” (A/RES/377 (V) del 3 novembre 1950), al fine di votare misure collettive di esecuzione delle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia, scavalcando il Consiglio di Sicurezza ove quest’ultimo risulti paralizzato dall’abuso del veto.

2. Che tali misure includano, a seconda della gravità della violazione e senza escludere alcuna opzione (comprese quelle previste dal Capitolo VII della Carta, applicate però dall’Assemblea Generale in via sussidiaria):
 - la sospensione dei diritti di voto e dei privilegi degli Stati inadempienti (Art. 5 della Carta ONU);
 - sanzioni economiche mirate e generali, congelamento di beni, divieto di viaggio per i dirigenti responsabili;
 - l’interruzione delle relazioni diplomatiche e cooperative settoriali;
 - l’istituzione di una zona di esclusione aerea o navale per garantire il flusso umanitario;
 - il deferimento alla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi (con eventuale richiesta di mandati di arresto).

Articolo 10 – Responsabilità penale personale del Segretario Generale e denuncia alla CPI

1. Il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato **DENUNCIANO** formalmente il Segretario Generale António Guterres alla Procura della Corte Penale Internazionale (ICC) per i seguenti reati (ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 28 dello Statuto di Roma):
 - **complicità in genocidio** (Art. 25, par. 3, lett. d, in combinato con Art. 6);
 - **complicità in crimini contro l’umanità** (Art. 25, par. 3, lett. d, con Art. 7);
 - **omissione dolosa di atti dovuti** quale superiore gerarchico (Art. 28: non ha impedito né represso crimini commessi da forze sottoposte alla sua autorità efficace – gli Stati membri quando agiscono in esecuzione di mandati ONU);
 - **ostruzione della giustizia internazionale** (Art. 70, par. 1, lett. c: “intralcio, intimidazione o corruzione di un funzionario della Corte”).
2. La denuncia è fondata sui seguenti elementi di prova documentale, già pubblici e accessibili:
 - rapporti periodici del Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza sulla situazione in Gaza, Ucraina, Myanmar (documenti S/2024/xxx, S/2023/yyy);
 - dichiarazioni pubbliche dello stesso Guterres che attestano la sua piena conoscenza dei fatti, tra cui quella del [data] in cui ha affermato “il diritto internazionale viene calpestato” senza però attivare l’Art. 99;
 - la sistematica mancanza di qualsiasi iniziativa formale per attivare il Capitolo VII della Carta a fronte di violazioni accertate di ordinanze ICJ;
 - la documentazione fotografica, video e testimoniale raccolta dall’OHCHR e da ONG accreditate.

Articolo 11 – Richiesta di dimissioni con effetto immediato e decadenze automatiche

Il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato **RITENGONO** che António Guterres abbia tradito il Preambolo della Carta delle Nazioni Unite, violato l’Art. 100 (indipendenza del Segretariato) ricevendo istruzioni implicite dal veto di singoli Stati, e abbia permesso che il diritto internazionale venisse calpestato sotto la sua vigilanza.

Pertanto, **CHIEDONO** e **INGIUNGONO**:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Le immediate dimissioni del Segretario Generale dalle sue funzioni entro **quindici (15) giorni** dalla notifica della presente diffida.
2. In caso di mancate dimissioni entro il termine indicato, i Popoli notificanti si riservano il diritto di:
 - proclamare pubblicamente la **perdita di legittimità** del Segretario Generale agli occhi dei Popoli e la sua **destituzione simbolica**;
 - avviare un processo simbolico e giuridico di messa in stato d'accusa dinanzi ad un **Tribunale Popolare Internazionale** (secondo la tradizione dei Tribunali di Norimberga e dei Tribunali Russell, con sede all'Aia o a Venezia);
 - invitare tutti i popoli, gli Stati e le nazioni del mondo a **non riconoscere più l'autorità** di un Segretario Generale che ha reso l'ONU un complice del genocidio per omissione, e a considerare decaduti i suoi poteri di rappresentanza.

TITOLO V – DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE E POLITICHE IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO

Articolo 12 – Della dichiarazione di inoperatività degli organi ONU e di autotutela dei popoli

Il Millenario Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato **DICHIARANO** che, nell'ipotesi in cui la presente diffida venga ignorata per un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 11:

1. Il sistema delle Nazioni Unite, per quanto attiene alla protezione dei popoli dai crimini di *jus cogens*, sarà considerato **decaduto** dal suo mandato fiduciario originario, con l'effetto di **automatica risoluzione** di tale parte dell'ordinamento ONU per impossibilità sopravvenuta e violazione grave della *causa del trattato* (Convenzione di Vienna, Artt. 60 e 62).
2. I popoli del mondo sono legittimati a costituirsi in assemblee di autodifesa e a far valere direttamente, con ogni mezzo pacifico e legittimo previsto dal diritto internazionale di resistenza (riconosciuto dalla Dichiarazione universale e dalla prassi dei movimenti di liberazione), i principi della Carta ONU e delle Convenzioni di Ginevra, ivi compresa la possibilità di formare **corpi civili di protezione** operanti secondo i principi di necessità e proporzionalità.
3. I territori storici del Millenario Popolo Veneto (regione veneta, Venezia Giulia, Dalmazia storica) e del Popolo Italiano Autodeterminato (intero territorio nazionale italiano) saranno dichiarati **zone di applicazione diretta del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani**, senza l'intermediazione di organi ONU che hanno dimostrato la loro inefficacia. Tali zone opereranno secondo il principio **"nessuna impunità, nessuna omissione"**, e i rispettivi governi autodeterminati adotteranno ogni misura utile per supplire alla protezione delle popolazioni minacciate da crimini *jus cogens*.

Articolo 13 – Della notifica e della pubblicazione obbligatoria

1. La presente diffida è notificata:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- al Segretario Generale delle Nazioni Unite, presso la sede di New York, con raccomandata A/R e posta elettronica certificata;
 - ai membri permanenti e non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, per il tramite delle loro missioni diplomatiche;
 - alla Cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia, presso il Palazzo della Pace all'Aia;
 - alla Procura della Corte Penale Internazionale, all'Aia;
 - all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), Ginevra.
2. La presente diffida è resa pubblica mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due Governi autodeterminati, sui mezzi di comunicazione tradizionali e digitali, sui portali della società civile internazionale, e mediante consegna a tutte le rappresentanze diplomatiche accreditate presso le Nazioni Unite e presso i rispettivi territori.
 3. Copia della presente diffida è depositata presso l'Archivio storico del Millennio Popolo Veneto (Archivio di Stato di Venezia) e presso la Biblioteca del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano, e costituirà atto fondativo del **Tribunale Permanente dei Popoli per la Giustizia Internazionale**, che verrà insediato entro novanta giorni in Venezia, sede storica del diritto commerciale e marittimo internazionale.

CONCLUSIONE FINALE: MONITO AI RESPONSABILI

Il Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato, custodi di una tradizione millenaria di diritto, autonomia e resistenza all'oppressione, non accettano che la giustizia internazionale sia ridotta a un simulacro. Se la Corte Internazionale di Giustizia parla e il Segretario Generale tace, mentre il Consiglio di Sicurezza è ostaggio di interessi particolari, allora il sistema non è malato: il sistema è morto.

L'ultimatum è chiaro: o l'ONU torna a essere lo strumento dei Popoli, o i Popoli faranno a meno dell'ONU. Non vi è terza via.

“Noi Popoli, riuniti sotto il diritto all'autodeterminazione e alla resistenza contro l'ingiustizia istituzionalizzata, diffidiamo formalmente António Guterres e i vertici delle Nazioni Unite dal proseguire in questo silenzio criminale. La sovranità è nostra. La giustizia è della Corte. La responsabilità è vostra. Il tempo dell'attesa è finito. Il tempo dell'azione è cominciato.”

Dato e notificato nel giorno 05 del mese di maggio dell'anno 2026.

IL MILLENARIO POPOLO VENETO

(Governo del Popolo Veneto Autodeterminato – Stato Veneto in Autodeterminazione)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

IL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO

(Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI)

Per il Governo del Popolo Italiano Autodeterminato – Comitato di Liberazione Nazionale Italiano

Presidente dell'Esecutivo di Governo

S.E. Giuseppe Ciappina

esecutivodigoverno@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Venezia, 05 maggio 2026

ALLEGATI COSTITUTIVI (da produrre entro trenta giorni)

- **All. 1:** Elenco cronologico dettagliato delle ordinanze della ICJ disattese dal 2000 ad oggi, con estratti delle parti operative.
- **All. 2:** Rapporti OHCHR, OCHA, Commissioni d'inchiesta ONU e Relatori speciali attestanti la prosecuzione dei crimini dopo ogni ordinanza ICJ.
- **All. 3:** Elenco analitico dei veti opposti in Consiglio di Sicurezza alle risoluzioni per l'esecuzione di sentenze ICJ, con nomi dei membri permanenti vetanti e data.
- **All. 4:** Parere giuridico pro bono di professori di diritto internazionale sul dovere di non riconoscimento dei vertici ONU inadempienti e sulla responsabilità penale del Segretario Generale.
- **All. 5:** Statuti dei Governi autodeterminati e verbali delle assemblee popolari che hanno ratificato la presente diffida.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Documento redatto in lingua italiana e lingua inglese (versione certificata). In caso di discordanza interpretativa, prevale la versione italiana quale lingua dei soggetti notificanti. Il presente atto è immediatamente esecutivo.

“Acta sunt verba. Nunc iudicium populi manet. Quod lex silentio perit, vox libera resuscitat. Hac diffida ultima, qua solemus, populi Veneti et Itali, mundo universo testamur: non impune violabitur ius gentium. Fiat iustitia, pereat mundus – sed mundus potius pereat quam iustitia.”

Registrato File

Diffida formale e atto accusa su paralisi giustizia internazionale

07/05/2026 18:15:07

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

Diffida formale e atto accusa su paralisi giustizia internazionale, SHA256:

a5605477b61301b5bb61cb51f52f4bfd0d940213c9298833ca26d3c89b3e69a5

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org